

IMU E TRIBUTI LOCALI

Separazione dei coniugi: chi paga l'Imu sulla ex casa coniugale?

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito degli accordi di **separazione**, la casa coniugale viene spesso assegnata in uso ad uno dei coniugi, senza comunque modificarne il titolo di possesso: occorre chiedersi in questo caso chi sia il **soggetto passivo tenuto al pagamento dell'Imu**.

Nel **2012** venne introdotta una specifica disposizione ([articolo 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012](#)) che individuava nel **coniuge assegnatario** il soggetto passivo (esclusivamente per l'applicazione dell'Imu), quale titolare di un **diritto di abitazione sull'immobile**, potendo peraltro fruire dell'**esenzione per abitazione principale**; conseguentemente, il **coniuge non assegnatario** veniva **liberato dal pagamento** del tributo in relazione a tale immobile, uscito dalla sua disponibilità.

Dal **2020**, con l'introduzione della **nuova Imu**, avvenuta ad opera della **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019), la disciplina si è modificata e risulta caratterizzata da una **formulazione differente**; tanto il [comma 743](#) con riferimento alla soggettività passiva, quanto il [comma 741](#) in relazione alle ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, non presentano più alcun riferimento al "**coniuge assegnatario**", ma al "**genitore affidatario dei figli**".

Da subito si è posto il dubbio riguardante il trattamento dell'abitazione assegnata nell'ambito di una separazione di un **rapporto coniugale senza figli**: il **trasferimento della soggettività passiva** deve considerarsi tutt'ora operante, ovvero tale disciplina oggi riguarda esclusivamente il caso di rapporti dove sono presenti dei **figli che vengono affidati ad uno dei genitori**?

La prima posizione

La questione era stata posta all'attenzione del ministero già nel **forum** tenuto con la stampa

specializzata nel mese di **gennaio 2020** (le cui risposte, comunque, non sono confluite in alcun documento ufficiale, pur essendo pubblicate sul sito del Mef): in tale occasione la risposta ufficiale ha evidenziato un'**interpretazione decisamente restrittiva**.

Secondo il ministero, infatti, il **chiaro tenore letterale della disposizione** di cui al [comma 741](#) dell'**articolo 1**, alla lett.c), delle **Legge di bilancio 2020** avrebbe condotto alla considerazione che l'assimilazione all'abitazione principale e quindi il **regime di esenzione dall'Imu** dovesse riguardare **esclusivamente** il caso di assegnazione della casa familiare "*al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice*": circostanza che comporta altresì la **costituzione**, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, del **diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso**.

Secondo tale interpretazione, infatti, al di fuori di tale previsione normativa, di carattere peraltro agevolativo, **non suscettibile quindi di interpretazione estensiva**, trovano applicazione le **regole ordinarie che disciplinano il tributo**.

Con la conseguenza che **ciascuno dei due coniugi** avrebbe dovuto considerarsi **soggetto passivo** per la propria quota di possesso.

La posizione della circolare 1/DF/2020

Tale **posizione** è stata comunque ben presto **riconsiderata** nell'ambito del documento pubblicato a commento delle novità contenute nella Legge di bilancio 2020 (si tratta della [circolare 1/DF del 18.03.2020](#)).

Il Ministero osserva infatti che, in caso di **separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti**, la giurisprudenza ritiene che **la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi** a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, **non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale** (Corte di Cassazione, n. 6979 del 22.03.2007).

Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal [comma 741](#), lett. c), n. 4, che fa riferimento alla **casa familiare e al genitore**, e non più alla **casa coniugale e al coniuge**, è **volta soltanto a chiarire che** nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le **ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale**.

Afferma chiaramente il Ministero, "*nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina*".

Pertanto, **continua a permanere l'esclusione dall'Imu della casa familiare** assegnata con provvedimento del giudice **già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina**.

Osserva poi il Ministero che, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della “**casa familiare**” viene effettuata dal **giudice** con proprio **provvedimento** che non può essere **suscettibile di valutazione** da parte del comune.

Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e **i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti** ai fini dell'assimilazione.